



REPUBBLICA ITALIANA

67/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Natale LONGO	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di appello in materia di responsabilità iscritti al n. **60873** del ruolo generale, proposto da:

- **Valeria TERZI**, nata a Brescia (BS), il 12.01.1970, ivi residente in Via Ottorino Villa, 23, C.F. TRZ VLR 70A52 B157R, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Cinquepalmi, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale in Brescia, Via Silvio Pellico, 12, fax 030 2054636, PEC: avv.cinquepalmi@pec.cinquepalmi.it.

-appellante;

Contro

- **PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia**, in persona del Procuratore regionale *pro tempore*;

- **PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti**, in persona del Procuratore Generale *pro tempore*, con sede in Roma, Via Antonio Baiamonti n. 25, PEC: procura.generale.appelli@corteconticert.it;

-appellate

Avverso

la sentenza n. 31/2023 del 25.01.2023, depositata il 27.02.2023, della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia;

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del giorno 10 aprile 2025, con l'assistenza del segretario di udienza il dott. Sauchelli Antonio, il relatore Cons. Natale Longo, l'avv. Lorenzo Cinquepalmi per l'appellante e il V.P.G. Chiara Vetro.

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe, la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, in parziale accoglimento della domanda attorea (che aveva chiesto il risarcimento di un danno pari ad euro 27.814,43, di cui euro 19.565,23 per la quota di retribuzione impropriamente percepita in costanza di sospensione cautelare), ha condannato la signora Valeria TERZI, agente di polizia municipale, a corrispondere al Comune di Brescia l'importo di € 12.000,00, rivalutazione monetaria compresa, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo e spese di giudizio, respingendo invece le domande di risarcimento del danno da disservizio (euro. 4.445,00) e da spese legali del giudizio dinanzi al giudice ordinario (euro 3.804,20).

FATTO

A seguito di segnalazione del responsabile del settore risorse umane del Comune di Brescia e delle conseguenti indagini svolte dalla Procura contabile, è emerso che la signora Valeria Terzi era stata condannata dal GUP del Tribunale di Brescia (sent. n. 1476 del 20.3.2013) per i reati di peculato, per avere utilizzato per fini privati l'utenza telefonica di servizio, e per molestie o disturbo delle persone (ex art. 660 c.p.) a mezzo dello stesso telefono.

Tuttavia, la Corte d'Appello penale di Brescia, con sentenza n. 649 del 11.3.2014 (successivamente passata in giudicato), in parziale riforma della sentenza di I grado, ha assolto la signora Valeria Terzi dal reato di peculato, confermando la condanna per il reato di molestie ex 660 c.p..

In sede disciplinare, il procedimento originariamente aperto per i medesimi fatti materiali con contestazione di addebiti in data 12 marzo 2012, è stato sospeso (con determina del 9 maggio 2012) in attesa dell'esito del giudizio penale.

Il Comune, a seguito alla riferita condanna penale di primo grado, in data 24.5.2013 ha obbligatoriamente (in ragione della condanna per peculato) sospeso cautelamente dal servizio la signora Terzi ai sensi dell'art. 4, l. 97/2001, ma con corresponsione del 50% della retribuzione ai sensi dell'art. 5 del CCNL Enti locali dell'11.4.2008.

Tuttavia, nonostante la Corte d'Appello di Brescia avesse assolto la signora Terzi dal reato di peculato con sentenza n. 649 del 11.3.2014 (divenuta definitiva il 27 giugno 2014), il Comune ha proceduto a reintegrarla in servizio soltanto in data 25 aprile 2016, dopo che il 10 aprile 2016 il legale della dipendente aveva comunicato all'Ente locale

detta assoluzione (chiedendo, peraltro, anche la corresponsione della quota di retribuzione non percepita e il risarcimento del danno).

Ricevuta detta comunicazione il Comune ha, altresì, riattivato il procedimento disciplinare originario già sospeso, definendolo con provvedimento del 5.7.2016 di irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un mese.

Inoltre, il Comune ha contestato un nuovo addebito disciplinare per assenza ingiustificata dal servizio dal 12 marzo 2014, giorno successivo alla sentenza di assoluzione per il delitto di peculato, al 25 aprile 2016 (data del rientro in servizio della Terzi), procedimento conclusosi con l'irrogazione, in data 27 luglio 2016, del licenziamento disciplinare, impugnato dalla dipendente senza esito satisfattivo in primo e secondo grado (sentenza del Trib. n. 1124/2017 e della Corte d'appello n. 357/2018 confermativa della sentenza di I grado).

Tuttavia, la Corte di cassazione, con sentenza n. 5813/2022, ha annullato con rinvio (per un nuovo esame) la sentenza laburistica della Corte d'Appello di Brescia, ritenendo che soltanto la cancelleria penale avesse l'obbligo (ex art. 154 ter disp.att. cod. proc. pen.) di comunicare al Comune la sentenza di assoluzione per peculato e che fosse a carico dell'Amministrazione adottare le determinazioni conseguenti con atto unilaterale ricognitivo del venir meno della causa di sospensione e di riammissione in servizio, previo formale invito.

La sentenza di primo grado della Sezione giurisdizionale della Campania, impugnata in questa sede, pur consapevole della riferita sentenza della Corte di cassazione n. 5813/2022, ha ritenuto che la

signora Terzi avesse l'obbligo, discendente dai principi generali di buona fede e correttezza, di informare tempestivamente l'Amministrazione del venir meno della causa di sospensione, ritenendo doloso ("maliziosamente") il comportamento della stessa (soggetto provvisto di cognizioni tecniche e assistito da un legale), che non aveva chiesto informazioni in ordine alla sua mancata reintegra così lucrando il 50% della retribuzione (senza svolgere la prestazione).

Avverso detta sentenza di primo grado n. 31/2023, ha proposto appello la signora Terzi Valeria, articolando i motivi di impugnazione di seguito compendiati.

I) Sulla responsabilità dell'appellante.

a) L'appellante ha sostenuto che non sussistesse un obbligo-dovere della Terzi di rendere tempestivamente edotto il Comune della sentenza di assoluzione per il delitto di peculato, per come ritenuto dalla Corte di cassazione nella menzionata sentenza n. 5813/2022, tanto più essendo normativamente previsto un obbligo di comunicazione alla P.A. a carico della cancelleria penale.

D'altra parte, ha proseguito l'appellante, la Corte di cassazione ha ritenuto che la riattivazione del rapporto di servizio non potesse che dipendere da un atto del Comune.

Inoltre, secondo l'appellante, la Corte di Appello di Milano (giudice del rinvio), con sentenza 22.09.2022 (che sarebbe passata in giudicato), avrebbe dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato a Valeria Terzi in data 27.7.2016, condannando il Comune di Brescia:

- alla reintegrazione di Valeria Terzi in servizio;

- al pagamento di una somma pari all'ultima retribuzione globale di fatto per ogni giorno di allontanamento dal lavoro, dalla data di efficacia del licenziamento sino alla data dell'effettiva reintegrazione;
- al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo periodo;
- a corrispondere a Valeria Terzi una somma pari alla differenza tra l'assegno alimentare percepito e la retribuzione spettantele, per il periodo dal 25.5.2013 sino al 26.4.2016, eccezion fatta per il periodo di applicazione della sanzione sospensiva.

Secondo l'appellante, dunque, l'impugnata statuizione di prime cure sarebbe "errata e fuorviante" in quanto contraria alla ricostruzione della disciplina applicabile offerta dalla Corte di cassazione (sebbene non vi sia un vincolo di giudicato), giudice che ha altresì rimarcato, "sotto il profilo della valutazione della gravità della condotta del dipendente", che incombesse sulla cancelleria l'obbligo di notificare il Comune dell'intervenuta assoluzione.

b) Sull'elemento soggettivo.

L'appellante ha sostenuto che non possa ritenersi raggiunta la prova del "dolo" (in senso penalistico, come rappresentazione e volontà anche del danno), non potendosi condividere la tesi della sentenza gravata, secondo cui detto elemento soggettivo dovrebbe ritenersi comprovato in quanto non sarebbe ipotizzabile, "in via meramente teorica, che la Terzi potesse essere convinta che la sentenza di assoluzione fosse stata ritualmente trasmessa al Comune ai sensi dell'art. 154 ter disp. att. c.p.p.".

Mancherebbe, altresì, la gravità della colpa, alla luce del principio di affidamento che ogni cittadino ha nei confronti della P.A., che, peraltro, nel caso di specie era tenuta (la cancelleria) a comunicare al Comune l'intervenuta assoluzione.

Secondo l'appellante, il principio di affidamento implica, nel caso di ripartizione degli obblighi tra più parti, che colui che presta affidamento non possa essere ritenuto responsabile delle autonome condotte, azioni o omissioni, a cui è tenuta la parte sulla quale grava uno specifico dovere (la stessa sentenza di primo grado ha riscontrato l'inadempimento dell'obbligo da parte della cancelleria penale).

c) Sulla determinazione della quota di responsabilità sussidiaria.

L'appellante, dopo avere censurato la vaghezza (equità e rapporto con l'entità dell'assegno alimentare) dei criteri impiegati dal giudice per la determinazione del danno da risarcire, ha sostenuto l'assenza di danno, in quanto la Corte d'appello di Milano ha condannato il Comune a corrispondere alla signora Terzi l'intera retribuzione *pro tempore*, della quale il danno contestato è sostanzialmente una componente.

In ogni caso, ha aggiunto l'appellante, sarebbe necessaria una ulteriore diminuzione dell'importo di condanna, considerato che la Corte d'Appello era rimasta inadempiente rispetto all'obbligo, gravante esclusivamente sulla medesima, di comunicare la sentenza assolutoria al Comune.

L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo, in via principale, di riformare la sentenza gravata rigettando la domanda proposta dalla Procura regionale, nonché, in via graduata, di ridurre l'importo

dell'eventuale condanna, con vittoria di spese ed accessori.

Con memoria del 18/3/2025, la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni, rilevando preliminarmente come l'atto di appello non rechi, in contrasto con l'art. 190 c.g.c, una puntuale indicazione dei capi impugnati e delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (il ricorso inizia prospettando "profili problematici").

Nel merito, la Procura generale ha sostenuto la tesi che la mancata prestazione del servizio (ma con percepimento, seppure parziale, della retribuzione), protratta per circa 2 anni successivamente al venir meno dei presupposti di legge per la sospensione dal servizio, sia stata illegittima, avendo il dipendente l'obbligo di comunicare (per il principio di buona fede) la sentenza di assoluzione all'amministrazione e il dovere di rientrare in servizio, non potendo valere, in senso contrario, l'evocazione del principio *nemo tenetur se detegere* (trattandosi non di un atto svantaggioso per il dipendente, ma di interesse comune delle parti). Quanto poi alla vincolatività della sentenza civile avverso il licenziamento, la Procura generale ha rilevato che non risulta depositata in atti la sentenza della Corte di Appello di Milano del 22/9/2022 (non viene indicato neppure il numero) e che, dunque, le affermazioni sul punto contenute nell'atto di appello si rivelano apodittiche, cosicché "si palesa del tutto condivisibile la posizione del giudice erariale di prime cure, che ha ritenuto di non seguire la Cassazione, Sez. lavoro".

La Procura generale ha anche richiamato una sentenza della Corte di cassazione del 2023 (la n. 13383), che ha sostenuto la riscontrabilità di

obblighi informativi a favore del datore di lavoro sulle statuizioni penali relative al lavoratore in relazione ad un caso di un dipendente ASL licenziato per la sua “assenza ingiustificata dal servizio” (non comunicata dal lavoratore al datore) per soli due mesi (non due anni), assenza provocata dall’ “essere egli ristretto in carcere”, ritenendo legittimo il suo licenziamento.

Quanto all’elemento soggettivo, la P.G. ha sostenuto che la tesi dell’appellante fa implicitamente riferimento al disposto dell’art. 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, norma successiva ai fatti di causa e, dunque, ad essi inapplicabile.

Inoltre, la Procura generale ha sostenuto la sussistenza della coscienza e volontà dell’illecito (non comunicare l’intervenuta assoluzione per ben due anni in modo da percepire parte della retribuzione, senza effettuare la prestazione lavorativa), tanto più tenuto conto della qualifica di agente di polizia municipale della Terzi.

Quanto poi all’evocato affidamento sull’adempimento dell’obbligo di comunicazione da parte della cancelleria penale, la Procura generale ha sostenuto che essa non potrebbe assurgere al rango di scriminante della condotta della signora Terzi e che, comunque, la sentenza impugnata ne ha tenuto conto ai fini della determinazione del danno da risarcire.

Anche con riguardo alla quantificazione del danno, la Procura generale ha sostenuto che la Corte territoriale, facendo anche applicazione del disposto dell’art. 1227 c.c., abbia seguito un ragionamento connotato da massimo equilibrio ed imparzialità, che non merita censura.

La Procura generale ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto

dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali.

All'udienza del 10 aprile 2025, l'appellante ha ulteriormente illustrato le argomentazioni a sostegno dell'appello (depositando il dispositivo della sentenza della riferita Corte d'Appello di Milano), mentre la Procura ha insistito nelle argomentazioni e conclusioni in atti.

DIRITTO

[1] *In limine litis*, occorre esaminare l'eccezione, avanzata dalla Procura generale, di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 190 c.g.c., approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, in quanto mancherebbe nell'atto di gravame una puntuale indicazione dei capi impugnati, nonché "delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".

In proposito, la giurisprudenza contabile, in coerenza con quella della Corte di cassazione (*ex plurimis* Sez. I n. 18932/2016, Sez. III n. 10916/2017; Sez. Un. n. 36481/2022) e del Consiglio di Stato (*ex plurimis* Sez. II n. 2349/2022), ha chiarito che "la specificità dei motivi non va intesa formalisticamente, né in via generale ed assoluta ma nel senso che essi, oltre a delimitare il *quantum appellatum*, ovvero i capi della sentenza che si intendono impugnare, devono assolvere anche ad un'indispensabile funzione argomentativa, coerente nell'illustrarne le ragioni di doglianza, utili a confutare il fondamento logico giuridico delle argomentazioni contenute nella sentenza" (Corte conti, sez. II, sent. n. 398/2023; cfr: Corte conti, Sez. I app.n.219/2021; Sez.II app. n.106/2021; n.12/2022; Sez. III app. N. 98/2017).

Semmai, le ragioni di dissenso rispetto all'itinerario motivazionale seguito dal primo giudice devono evidenziare, sotto il profilo qualitativo, l'idoneità delle stesse a determinare le modifiche della decisione censurata e in linea generale consistono nell'indicazione delle ragioni di fatto eventualmente fraintese e/o disattese, nonché delle norme o principi che avrebbero dovuto trovare applicazione ovvero dell'interpretazione che si sarebbe dovuta preferire.

Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio di dover escludere che ricorrano i vizi di genericità dei motivi d'impugnativa, considerato che l'atto di appello indica, seppure con una sistematica perfettibile, le statuizioni censurate (riscontrabilità di un obbligo di comunicazione in capo al dipendente, esistenza e quantificazione del danno erariale) e provvede ad una critica ragionata dell'itinerario logico-giuridico seguito dalla sentenza appellata.

[2] Nel merito, ritiene il Collegio che l'appello debba ritenersi fondato, per le ragioni di seguito compendiate.

Sul terreno dell'elemento oggettivo dell'illecito (condotta *contra ius*), non può che prendersi atto che, per come ritenuto dalla menzionata sentenza della Corte di cassazione n. 429/2022, l'unica norma di legge che prevede un puntuale obbligo comunicativo in materia, posto a carico della cancelleria penale, si rinviene nel disposto dell'art. 154 ter disp. att. c.p.p., a tenore del quale "la cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del

provvedimento.....”.

La stessa contrattazione collettiva di comparto (CCNL 1° maggio 2018, art. 57, lett. q, richiamato dalla Procura generale) si limita a prevedere l’obbligo per il dipendente di “comunicare all’amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali”, non già anche, per comprensibili ragioni, quello di comunicare eventuali sentenze di assoluzione al fine del venir meno della sospensione cautelare.

Detto obbligo comunicativo a carico della cancelleria penale, per come rilevato dalla stessa Suprema Corte nell’arresto richiamato, ricomprende, per come emerge chiaramente dalla lettera del testo normativo, tutte le sentenze penali riguardanti dipendenti pubblici e “non è limitato alle sentenze di condanna” (virgolettato della Corte di cassazione), fermo restando che nella sentenza in questione vi era, insieme all’assoluzione per peculato, la conferma della condanna per molestie ex art. 660 c.p..

Peraltro, la Corte di cassazione, in un’ulteriore sentenza, ha avuto modo di affermare, sul piano sistematico, che *“il legislatore, al fine di consentire alle Pubbliche Amministrazioni di avere tempestiva notizia dei processi penali avviati a carico di dipendenti pubblici e del loro esito, ha imposto precisi oneri di comunicazione a carico del Pubblico (art. 129 disp. att. c.p.p.) e della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (art. 154 ter disp. att. c.p.p.) e con l’art. 97 aveva anche attribuito all’impiegato pubblico il potere di far decorrere termini sensibilmente ridotti per la riattivazione, provvedendo egli alla notifica della sentenza stessa all’amministrazione. Né il legislatore nei diversi interventi normativi né, tanto meno, le parti collettive hanno mai previsto a carico del*

dipendente sottoposto a processo penale e sospeso dal servizio, un obbligo di collaborazione e un dovere di comunicazione delle sentenze penali, a prescindere dalla natura e dal contenuto di dette decisioni. Ha osservato al riguardo la Corte costituzionale che la facoltà concessa all'impiegato di attivarsi per far cessare lo stato di sospensione non può essere trasformata in un obbligo o in un onere, «peraltro a rischio di colui a carico del quale tale onere verrebbe imposto, di sollecitare l'apertura o la prosecuzione del procedimento stesso che potrebbe risolversi in senso a lui sfavorevole. Non sarebbe difatti ragionevole che, per far cessare una situazione di incertezza che il legislatore ha ancorato al trascorrere di un termine congruo, si debba accollare, a colui che ha un interesse addirittura contrapposto all'esercizio del potere disciplinare, l'onere di sollecitarlo, tenuto conto che l'ordinamento, per esigenze di certezza del tutto analoghe, già conosce ipotesi, come quelle attinenti alla prescrizione di reati, nelle quali l'estinzione del potere punitivo in relazione al mero trascorrere del tempo non è subordinata ad alcun onere da parte del soggetto che ne beneficia, né, tantomeno, alla conoscibilità del fatto illecito» (Corte cost. n. 264/1990)” (così Cassazione civile sez. lav., 19/03/2019, n. 7657).

D’altro canto, questa Corte non disconosce, in via generale, come, peraltro, rimarcato nella sentenza gravata, la concorrente sussistenza, in capo al lavoratore, di obblighi di diligenza e buona fede adempitiva (cfr. artt. 1175 e 1375 c.c.) della prestazione, *sub specie* di doveri di lealtà e salvaguardia dell’interesse del creditore della prestazione, dai quali ben possono discendere anche obblighi *praeter legem* di comunicazione al datore di lavoro di fatti suscettibili di incidere sul rapporto obbligatorio. Obblighi di correttezza e buona fede oggettiva che, peraltro, si radicano,

nel settore pubblico, nel principio costituzionale di cui all'art. 54 della Carta e trovano, altresì, codificazione nell'ambito del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013.

Nel caso di specie, peraltro, la Procura generale ha, in particolare, stigmatizzato la circostanza che la dipendente ha sopasseduto dall'informare l'Amministrazione per circa due anni, durante i quali ha continuato a percepire il 50% della retribuzione, senza prestare la propria attività di servizio.

Tuttavia, l'impegno "solidaristico" a salvaguarda dell'interesse del creditore, trova, per pacifica dottrina e giurisprudenza della suprema Corte, il "suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte" ma, pur sempre, "nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico" (Cass. civ., sez. III, 30 luglio 2004, n. 14605; in senso conforme, tra le tante, Cass. civ. sez. III, sent. n. 3462/2007; Cass. civ., sez. I, 27 settembre 2001, n. 12093, cit.; Cass. civ., sez. I, 22 maggio 1997, n. 4598; Cass. civ., sez. I, 20 aprile 1994, n. 3775; Cass. civ., sez. III, 9 marzo 1991, n. 2503; Cass. civ., sez. I, 18 luglio 1989, n. 3362; di recente, Cass. civ. sez. III, ord. n. 16743/2021).

Sul punto, occorre ulteriormente evidenziare come detto preteso obbligo comunicativo della signora Terzi avrebbe dovuto esser adempiuto e intervenire in costanza di procedimento disciplinare, seppure sospeso nell'attesa del giudicato penale.

In particolare, in data 15.3.2012, a seguito di comunicazione della Procura

della Repubblica (relativa all'imputazione della TERZI per i reati di cui agli articoli 314, 660, 483, 594 e 612 cod. pen.), era stato contestato disciplinarmente alla dipendente di avere utilizzato strumenti ed utenze del Comando di Polizia Municipale, nella sua disponibilità per ragioni di servizio, per contattare telefonicamente più volte due cittadini a fini di molestie e disturbo.

Detto procedimento era stato sospeso, in data 12 marzo 2012, dall'Amministrazione, con determinazione unilaterale, nelle more della definizione del procedimento penale.

In costanza di detto procedimento, pur sospeso, l'Amministrazione aveva provveduto, con determinazione del 24 maggio 2013, alla sospensione cautelare obbligatoria dal servizio, ai sensi degli articoli 4 L. nr. 97/2001 (in ragione dell'intervenuta condanna in primo grado per il delitto di peculato).

Con sentenza n. 649/2014, depositata in data 11.03.2014 e divenuta definitiva il 27 giugno 2014, la Corte d'Appello di Brescia, pur annullando la condanna di primo grado per il delitto di peculato (con ciò facendo venire meno il presupposto giuridico della sospensione obbligatoria dal servizio) ha, nel contempo, confermato la condanna della signora Terzi per il reato di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p., considerato che la "ripetitività parossistica, anche dall'utenza privata, delle telefonate del mese di luglio 2009, con particolare riferimento ai giorni indicati, eseguite anche in ora notturna, rende infatti evidente che la Terzi ha arrecato al Ciccone e al Richiedei quella molestia e quel disturbo in cui si sostanzia il reato di cui all'art. 660 c.p.",

procedendo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio (euro 200,00 di ammenda) e salva la valutazione in merito a “ipotesi rilevanti in sede disciplinare”, di competenza dell’amministrazione di provenienza.

Risulta, dunque, evidente, *ex actis*, che l’amministrazione, una volta venuta a conoscenza della sentenza, per un verso avrebbe dovuto riammettere in servizio la dipendente, ma nel contempo riaprire il procedimento disciplinare già sospeso e portarlo a conclusione, tenendo conto dell’intervenuta condanna per “molestia o disturbo alle persone” ex art. 660 c.p..

Quanto alla sospensione cautelare dal servizio, la Corte di cassazione, ha precisato che era “a carico della amministrazione l'obbligo di assumere le determinazioni conseguenziali ovvero di disporre la riammissione in servizio del dipendente, con atto ricognitivo del venir meno della causa di sospensione”, per giunta “previo formale invito a riprendere servizio, diretto dalla amministrazione datrice di lavoro al dipendente”.

Si tratta dunque di atti unilaterali (invito a riprendere servizio e determinazione di riammissione) doverosi e officiosi dell’amministrazione, nei riguardi dei quali assumono funzione strumentale gli obblighi comunicativi previsti dalla disciplina processual-penalistica esclusivamente a carico di soggetto pubblico, ovvero la cancelleria del giudice penale.

Quanto all’aspetto disciplinare, l’amministrazione, come già rilevato, era tenuta a riaprire il procedimento disciplinare già sospeso nelle more di quello penale, essendo ormai intervenuto un giudicato penale di

condanna per il reato di cui all'art. 660 c.p..

Infatti, l'Amministrazione, una volta venuta a conoscenza di detta sentenza penale definitiva, ha effettivamente riaperto detta procedimento disciplinare, irrogando alla dipendente, con provvedimento del 5/7/2016, la sanzione della sospensione del servizio e della retribuzione per la durata di 1 mese.

Per giunta, fatto significativo dello stato dei rapporti tra lavoratrice e datore di lavoro, l'Amministrazione, in data 27 luglio 2016, ha irrogato alla Terzi una ulteriore sanzione disciplinare, quella del licenziamento, in ragione dell'assenza (ritenuta) arbitraria dal servizio in costanza di sospensione obbligatoria, ovvero dal 12 marzo 2014 al 25 aprile 2016.

Nel suddetto delineato quadro ricostruttivo devono, dunque, essere inquadrati gli ipotizzati obblighi di diligenza, *sub specie* di lealtà e salvaguardia del creditore, della dipendente appellante, soggetta a procedimento disciplinare (sospeso) e sospesa dal servizio.

Secondo la sentenza gravata, la Terzi, nella descritta situazione giuridico-fattuale e, pur a fronte di un puntuale obbligo comunicativo a carico della cancelleria penale, avrebbe dovuto inoltrare, tanto più in ragione del passare del tempo, almeno una segnalazione all'Amministrazione in ordine all'intervenuta sentenza di assoluzione per il delitto di peculato (ma anche di condanna per molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p.) e, dunque, al venire meno della ragione giuridica della vigente sospensione.

Orbene, ritiene il Collegio che detta ricostruzione non possa essere condivisa, considerata la descritta situazione giuridico-fattuale di

peculiare “soggezione” della Terzi al potere del datore di lavoro (pendenza di procedimento disciplinare, seppur sospeso, avvenuta sospensione cautelare dal servizio con erogazione del solo assegno alimentare) e tenuto conto che la contestata comunicazione *praeter legem* avrebbe comportato, stante comunque l’intervenuta condanna ex art. 660 c.p., anche effetti negativi verso la stessa dipendente, ovvero la riattivazione del procedimento disciplinare e la prevedibile comminazione di una sanzione disciplinare (per come poi avvenuto).

Come già riferito, infatti, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, l’impegno solidaristico *praeter legem* a salvaguarda dell’interesse del creditore in ragione del principio di correttezza e buona fede, non può giuridicamente esser preteso dalla controparte allorquando esso comporti “un apprezzabile sacrificio a suo carico”.

Ritiene, dunque, il Collegio di condividere, con specifico riferimento alla fattispecie concreta *sub iudice*, la richiamata pronunzia della Corte di cassazione nella sentenza n. 5813/2022, secondo cui l’obbligo di comunicazione in questione gravava essenzialmente sulla Cancelleria penale ex art. 154 ter disp. att. c.p.p. e non può dirsi ingiustificata l’assenza dal servizio del dipendente che, dopo essere stato assolto da una imputazione penale per la quale era stata disposta la sospensione obbligatoria dal servizio, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 97 del 2001, ometta di comunicare la sentenza di assoluzione (nella specie, peraltro, anche di condanna) alla pubblica amministrazione datrice di lavoro, in quanto “è a carico della amministrazione l'obbligo di assumere le determinazioni conseguenziali ovvero di disporre la riammissione in servizio del

dipendente, con atto ricognitivo del venir meno della causa di sospensione” e “previo formale invito”.

Ritiene, dunque, il Collegio, *contrariis reiectis*, di dover accogliere l’appello della signor Terzi Valeria, con conseguente annullamento della sentenza gravata.

[4] Da ultimo ed *incidenter*, evidenzia il Collegio come, a seguito della riferita sentenza della Corte di cassazione n. 5813/2022 di annullamento della sentenza di appello con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, quest’ultima, seppure con sentenza che non risulta ancora passata in giudicato, ha condannato il Comune, oltre che alla reintegrazione in servizio, al pagamento di una somma pari all’ultima retribuzione globale di fatto dalla data di efficacia del licenziamento sino alla reintegrazione, al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo periodo, nonché alla corresponsione di “una somma pari alla differenza tra l’assegno alimentare percepito e la retribuzione spettante, per il periodo dal 25.5.2013 sino al 26.4.2016, eccezion fatta per il periodo di applicazione della sanzione sospensiva, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.

In buona sostanza, in adempimento di detta sentenza, il Comune dovrà corrispondere (a seguito del passaggio in giudicato), con riguardo al periodo di sospensione obbligatoria, alla signora Terzi (in aggiunta all’assegno già percepito, del quale si chiede per contro in questa sede la restituzione a titolo risarcitorio del danno erariale), anche la rimanente parte della retribuzione, già non corrisposta dal Comune in quanto sospesa cautelativamente dal servizio.

[5] Le spese di difesa del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.600,00 oltre spese generali e accessori come per legge, tenuto conto dell'assenza di istruttoria nel presente grado di giudizio.

PQM

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, sull'appello iscritto al n. **60873** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **TERZI Valeria**, accoglie il gravame e, per l'effetto, annulla la sentenza n. 31/2023 della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia;

Liquida gli onorari e i diritti di difesa in favore di Terzi Valeria nella misura di euro 1.600,00, oltre a spese generali ed accessori di legge, da porre a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così disposto in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025.

IL MAGISTRATO RELATORE

F.to Natale Longo

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Torri

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 08/05/2025

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi